

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 gennaio 2018 n. 12
Rilascio, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i, dell'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 apparecchiatura TAC (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per Immagini "Radiologia Diagnostica Mediterranea srl" sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che la Regione Puglia con determina dirigenziale *"rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...)";*
- all'art. 24, comma 1 che *"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6";*
- all'art. 24, comma 3 che *"Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica degli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base alle risultanze*

delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. (...)”;

- all'art. 29, comma 9 che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante (...), il dirigente della sezione regionale competente (...), per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”*.

La società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” di Bitonto (BA) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ambulatoriale specialistica di diagnostica per immagini (*“attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”*), come individuata all'attualità dall'art. 5, comma 1, punto 1.7, sub 1.7.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) con provvedimento sindacale prot. n. 15269/06/Gen. di Reg. n. 21/06 del 25/07/2006.

Con D.D. n. 34 del 12/02/2007, il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) della Regione Puglia ha espresso *“parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità di cui all'art. 7 Legge Regionale 28 maggio 2004 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, richiesta dal Comune di Bitonto (BA) per la realizzazione per ampliamento della Struttura già esistente quale Studio Radiologico, nel territorio del predetto Comune alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, che eroghi prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con l'utilizzo di una TAC, da parte della Società Radiologia Diagnostica Mediterranea Srl, via G. da Durazzo n. 78, Bitonto (BA).”*.

Con D.D. n. 290 del 18/11/2013 il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) della Regione Puglia ha rilasciato in capo alla Società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.”, con sede legale ed operativa in Bitonto alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, *“l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC”* (*“strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine”*), come individuata all'attualità dall'art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

Con nota del 03/07/2017, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/2664 del 25/07/2017, il legale rappresentante della “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” di Bitonto ha formulato istanza di accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina TAC presso l'ambulatorio di diagnostica per immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78.

Pertanto, verificato il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, con nota prot. n. AOO_183/3869 del 04/09/2017 la scrivente ha invitato *“il Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio di diagnostica per immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante l'utilizzo di una grande macchina TAC.”*.

Con nota prot. n. 073375/17 del 06/12/2017 ad oggetto **“GIUDIZIO FINALE – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA S.R.L. BITONTO – VERIFICA REQUISITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA TAC – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 3869 DEL 04.09.2017”**, trasmessa con Pec del 06/12/2017 ed acquisita con prot. n. AOO_183/8092 del 12/12/2017, il Direttore del S.I.S.P. – Dipartimento di Prevenzione ASL BAT ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale l’Assessorato alle Politiche della Salute – Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti per l’accreditamento della ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA (TAC), si comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti per le verifiche di quanto richiesto.

Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:

Visto l’esito del sopralluogo;

Vista la documentazione esibita;

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE** per l’accreditamento dell’ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA (TAC), a:

Denominazione	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA
Titolare	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA s.r.l.
Legale rappresentante	GRANIERI dr.ssa VENERANDA
Sede Legale	VIA GIOVANNA DA DURAZZO, 78
Sede operativa	VIA GIOVANNA DA DURAZZO, 78
Attività	ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (TAC)
Ricettività	//
Natura giuridica	PRIVATA

Responsabile Sanitario della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 09/2017 è:

Dr. GAETANO GRANIERI		
Nato	BITONTO	07.08.1953
Laurea in	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITÀ CHIETI – 13.10.1975
Specializzazione in	RADIOLOGIA	UNIVERSITÀ CHIETI – 17.06.1986
Abilitazione professionale	1979	
Iscrizione albo/ordine	BARI	n° 5715 – 28.01.1980

(...)”.

Per quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- la L.R. n. 9/2017 e s.m.i., come già in precedenza la L.R. n. 8/2004 s.m.i., continua a distinguere espressamente l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.7, sub 1.7.3), dalla diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3);
- tale distinzione è peraltro ripresa anche dal R.R. n. 3/2006, il quale prevede solo per la Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine un fabbisogno per il rilascio della verifica di compatibilità nonché fabbisogni distinti e separati per le due attività per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, il che esclude qualsiasi rapporto di stretta consequenzialità o necessaria presupposizione dell’una rispetto all’altra in sede di riconoscimento dell’accreditamento istituzionale;
- l’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. u) della L.R. n. 1 del 19/02/2008, ha stabilito che: “Fino al completamento degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 796, lett. u) della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi gli accreditamenti di strutture private non accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture

che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale specialistica di diagnostica per immagini (senza utilizzo delle grandi macchine) è stata rilasciata dal Comune senza la verifica del relativo fabbisogno territoriale (non prevista all'epoca per la suddetta attività), per cui non rientra nella previsione dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, superando di fatto la sospensione degli accreditamenti, prevede l'ottenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture che al 02 maggio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 9/2017, siano già in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio;

si propone, di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla Società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella persona del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l'accREDITAMENTO istituzionale dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine - un'apparecchiatura TAC (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per Immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, con la precisazione che:

- allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” non può essere accREDITATA per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine;
- l'accREDITAMENTO istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accREDITATI (strutture private e professionisti accREDITATI, n.d.r.)”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITANTE.”.*

**Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella persona del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine - un'apparecchiatura TAC (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per Immagini "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, con la precisazione che:
 - allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." non può essere accreditata per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine;
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati, n.d.r.)"*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78;
 - al Direttore Generale dell’ASL BA;
 - al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)